

Codice A1816B

D.D. 27 dicembre 2023, n. 3210

R.D. 523/1904: P.I. 7423 - Demanio idrico fluviale: CNPO973 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Tanaro nel Comune di Priola (CN) - Richiedente: Comune di Priola.



ATTO DD 3210/A1816B/2023

DEL 27/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7423 - Demanio idrico fluviale: CNPO973 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Tanaro nel Comune di Priola (CN) – Richiedente: Comune di Priola.

Premesso che:

il Comune di Priola, con sede in Via Nazionale, 2/4 - 12070 Priola (CN), con nota pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Cuneo il 22/11/2023 al prot. n. 50518/A1816B ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'Art.14 c.2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona, relativa al progetto "*LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL FIUME TANARO – REALIZZAZIONE DI PASSERELLA SOSPESA TIPO PONTE TIBETANO (CUP: C27B20000660001)*" comportante l'occupazione temporanea di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

con la nota di convocazione della conferenza, ai fini istruttori, sono stati messi a disposizione gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Roberto Sperandio, dall'Ing. Fausto Mulattieri, dall'Ing. Bianchi Andrea (iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) e dall'Ing. Bianchi Andrea (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino) ed in particolare quelli ritenuti rilevanti ai fini dell'espressione del parere di competenza costituiti dai seguenti files: *01_Relazione tecnica generale.pdf.p7m; 08.1_Tav 1 - Planimetria e sezione.pdf.p7m; 08.5_Tav 5 - Portale metallico.pdf.p7m; ALL.10 - Relazione idraulica.pdf.p7m; All11_RELAZIONE_PAESAGGISTICA(1).pdf.p7m* in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto ad autorizzazione e concessione ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e al Regolamento Regionale n. 10/R del 06/12/2022, consistente in nella realizzazione di una passerella pedonale sorretta da funi portanti metalliche della luce di 70,00 m e larghezza impalcato 1,20 m (presso i mappali censiti al **C.T. al Fog.17 nn.204, 542, 548, 447 e 512.**

Dato atto che:

il progetto delle opere è stato approvato dal Comune di Priola con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/11/2023;

è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo, si può ritenere che la realizzazione delle opere in argomento sia ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro, con l'osservanza della prescrizione sotto riportata:

- per quanto riguarda l'utilizzo di eventuali aree di cantiere in alveo e delle opere provvisorie, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, con previsione di tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 3 del regolamento 10/R/2022, deve essere rilasciato, in sede di conferenza di servizi, il provvedimento di concessione demaniale per la servitù con relativo schema di disciplinare di concessione;

l'istruttoria tecnica ha avuto esito favorevole ed è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento 10/R/2022 il richiedente verrà invitato a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del medesimo regolamento;

trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento 10/R/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;

- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.33/2013;
- la legge n. 241/1990;

DETERMINA

1 - di concedere al Comune di Priola l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di una passerella pedonale sorretta da funi portanti metalliche sul fiume Tanaro, nel Comune di Priola (CN), come individuata negli elaborati tecnici oggetto della conferenza di servizi ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici oggetto della conferenza di servizi subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del succitato Settore;
- il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla Determinazione/Provvedimento autorizzativo della C.d.S. a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione

dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- j. il Committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- k. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- m. *il Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del Concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
- n. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento;

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

L'estensore:

Arch. Diego Dalmaso

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori